



Varese, 30 novembre 2011

Circolare n. 8/2011

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA'

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre la Legge n.183 del 11 novembre 2011, c.d. Legge di stabilità 2012.

Nella presente circolare vengono riassunte le principali novità introdotte dalla citata disposizione, generalmente in vigore dal 1 gennaio 2012.

1. NOVITA' IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO ED ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Trasferimento di quote di Srl (art. 14, comma 8)

Viene chiarito con interpretazione autentica che le modalità di trasferimento delle partecipazioni di Srl, di cui all'art.36, c. 1-*bis* del D.L. n.112/08, sono attuate in deroga alla modalità prevista dall'art. 2470, c. 2, c.c (che prevede necessariamente l'intervento di un notaio).

L'atto di trasferimento può essere quindi sottoscritto attraverso la firma digitale (e non la firma autenticata). Pertanto, un intermediario abilitato iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, munito della firma digitale ed appositamente incaricato dal legale rappresentante della società può, entro 30 giorni, depositare l'atto di cessione presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società.

Sindaco unico (art. 14, commi 13 e 14)

Vengono modificate le previsioni per l'adozione del Collegio sindacale nelle Srl e nelle Spa.

Con la modifica dell'art. 2477, c. 1 c.c., nella Società a responsabilità limitata (Srl) le funzioni di controllo non saranno più svolte da un organo collegiale, ma da un Sindaco unico. Ricordiamo che in tali società la nomina del sindaco è obbligatoria qualora:

- Il capitale sociale è pari ad almeno 120.000 euro;
- la società controlla un'altra società sottoposta alla revisione legale dei conti;
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi del D.Lgs. n.127/91;
- la società ha superato, per due esercizi consecutivi, 2 dei 3 limiti indicati nell'art. 2435-*bis* c.c. (totale attivo € 4,4 milioni; ricavi € 8,8 milioni; dipendenti medi 50 unità).

L'obbligo di tale nomina cessa se per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

Nelle ipotesi di nomina obbligatoria si applicano le disposizioni previste in tema di Spa. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è affidata al Sindaco medesimo. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti previsti nei punti precedenti, deve nominare il Sindaco entro 30 giorni. In mancanza, vi provvede il Tribunale su richiesta di qualunque soggetto interessato.

Rimane fermo che anche la nuova versione dell'art. 2477 c.c. prevede la possibilità di nomina facoltativa dell'organo di controllo – in tal caso di un Sindaco, ovvero di un revisore – i cui poteri e competenze sono definiti dallo statuto.

Per le spa, viene integrato l'art.2397 c.c. con l'aggiunta del comma 3, ai sensi del quale lo statuto di Spa aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, può prevedere un sindaco unico in luogo dell'organo collegiale, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Dai primi commenti, per le Srl con ricavi o patrimonio netto superiori ad 1 milione di euro, potrebbe rendersi necessaria la nomina dell'organo collegiale anzichè del sindaco unico.

Le disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.

Organo di controllo e responsabilità amministrativa degli enti (art. 14, comma 12)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene previsto che il Collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo della gestione (a seconda che la società adotti, rispettivamente, il sistema amministrativo ordinario, dualistico o monistico), possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, c.1, lett. b), D.Lgs. n.231/01.

Bilancio semplificato per le Srl (art. 14, comma 9)

Dal 1 gennaio 2012, le Srl che non hanno l'obbligo di nomina del collegio sindacale (il dato testuale non parla di sindaco unico) possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato da definirsi con Decreto Ministeriale da adottarsi entro il 30/03/2012.

Modifiche statutarie nelle cooperative (art. 14 comma 15)

Le società cooperative con azioni non negoziate in mercati regolamentati possono modificare il proprio statuto per adeguarlo a sopravvenute modifiche normative utilizzando i *quorum* deliberativi ordinariamente previsti per le modifiche dello statuto ancorché per alcune materie siano previsti dei *quorum* rafforzati.

Costituzione di società tra professionisti (art. 10, commi da 3 a 11)

Con decorrenza 1 gennaio 2012, è consentita la costituzione di società tra professionisti (Stp), aventi come oggetto l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. La costituzione può avvenire sotto forma di società di persone, di capitali ovvero di cooperative. L'assunzione della qualifica di società tra professionisti è subordinata alle seguenti previsioni, che devono essere contenute all'interno dell'atto costitutivo:

- a) esercizio in via esclusiva da parte dei soci dell'attività professionale;
- b) ammissione, in qualità di soci, dei professionisti iscritti ad Albi, Ordini, Collegi, anche in differenti sezioni, dei cittadini degli Stati membri UE in possesso del titolo di studio abilitante, e di soggetti non professionisti limitatamente allo svolgimento di prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- c) modalità con cui si attua l'esclusione del socio cancellato dal rispettivo albo di appartenenza con provvedimento definitivo;
- d) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito in capo alla società sia eseguito esclusivamente da soci professionisti. La designazione del socio deve essere compiuta dal cliente. In mancanza il nominativo deve essere comunicato per iscritto al cliente.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. La partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con quella ad altre società tra professionisti.

I soci professionisti sono tenuti all'osservanza del proprio codice deontologico e la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

Con regolamento interministeriale, da adottarsi entro il 15 maggio 2012, saranno definiti i comportamenti ammessi dei soci professionisti, nonché della società e le modalità per l'esecuzione dell'incarico professionale. Sono comunque fatti salvi i modelli societari ed associativi già in vigore. Infine, è stata abrogata la L. n.1815/39, rubricata "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

Riforma ordini professionali ed abolizione minimi tariffari (art. 10, commi 1, 2 e 12)

Entro il 12 agosto 2012 gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati con un D.P.R., per recepire i principi individuati dall'art. 3, c. 5 del D.L. n.138/11. A data da stabilirsi, le norme sugli ordini professionali saranno abrogate.

Con decorrenza da agosto 2012, inoltre, vengono eliminate le tariffe professionali nella determinazione del compenso e di conseguenza tutti i patti in deroga alle stesse.

2. NOVITA' FISCALI

Liquidazione trimestrale Iva (art. 14 comma 11)

Con decorrenza 1° gennaio 2012, i limiti per la liquidazione periodica Iva trimestrale sono equiparati a quelli previsti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata (ricavi dell'anno precedente non superiori ad € 400.000 per le attività di prestazione di servizi e ad € 700.000 per le attività di cessione di beni).

Esonero dalla tenuta della contabilità (art. 14 comma 10)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i contribuenti in regime di contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano incassi e pagamenti esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, possono sostituire con gli estratti conto bancari la tenuta delle scritture contabili.

Distributori di carburante (art. 34 commi 1, 2 e 7)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ridotto in misura forfetaria dei seguenti importi:

- 1,1% dei ricavi fino a euro 1.032.000,00;
- 0,6% dei ricavi oltre a euro 1.032.000,00 e fino a euro 2.064.000,00;
- 0,4% dei ricavi oltre a euro 2.064.000,00.

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo, deve essere considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione in esame.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applica la commissione sul pagamento del carburante per importi inferiori a € 100, effettuato tramite carta di credito né in capo all'esercente l'impianto né in capo all'acquirente.

3. ENTI PUBBLICI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Certificazione dei crediti spettanti nei confronti della pubblica amm.ne (art. 13 commi 1, 2)

Anche al fine di consentire la cessione pro-soluto nei confronti di banche e intermediari finanziari riconosciuti, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le

Regioni e gli Enti locali certificano, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'eventuale certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, su presentazione di nuova istanza da parte del creditore, vi provvederà la Ragioneria territorialmente competente che, a tal fine, può nominare un commissario *ad acta*, il cui costo è a carico dell'ente territoriale.

La certificazione non può essere rilasciata da:

a) enti locali commissariati ai sensi dell'art.143 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n.267/00 (Tuel). Anche a fronte della cessazione del commissariamento la certificazione non può comunque essere rilasciata con riferimento a crediti sorti antecedentemente al commissariamento medesimo;

b) regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

La cessione dei crediti certificati avviene nel rispetto dell'art.117, D.Lgs. n.163/06.

Entro il 30/03/12, con decreto ministeriale verranno disciplinate le modalità di attuazione. Fino a tale data restano applicabili le modalità di cui al D.M. 19/05/09.

Certificati, dichiarazioni sostitutive e verifiche della regolarità contributiva (art. 15 comma 1)

Con decorrenza 1° gennaio 2012 sono valide e utilizzabili solamente nei rapporti tra privati, le certificazioni rilasciate dalla P.A. relative a stati, qualità personali e fatti. Sulle certificazioni medesime è necessario apporre, a pena di nullità, la seguente dicitura: "*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*". Nell'ambito dei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi, invece, atti di notorietà e certificati sono sostituiti dalle relative dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 DPR n.445/00. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive medesime e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi necessari per reperire le informazioni o i relativi dati.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, le relative informazioni devono essere acquisite d'ufficio ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, DPR n.445/00 a cura delle pubbliche amministrazioni precedenti, rispettando la specifica normativa di settore.

Cessione di terreni agricoli (art. 7)

Entro il 1 aprile 2012, con uno o più decreti interministeriali, vengono individuati i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, o di enti pubblici nazionali, che dovranno essere alienati a cura dell'Agenzia del Demanio, secondo le seguenti modalità:

- trattativa privata, nel caso di terreni di importo inferiore a € 400.000;
- asta pubblica, nel caso di terreni di importo pari o superiore a € 400.000.

Viene riconosciuto il diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli, come definiti ai sensi del D.Lgs. n.185/00. In caso di modifiche nella destinazione urbanistica del terreno che comportino, entro un quinquennio dall'alienazione, un incremento di valore dello stesso, allo Stato è riconosciuta una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita.

Distretti turistici (art. 17)

Con decorrenza 1 gennaio 2012 viene disposto che il procedimento finalizzato alla delimitazione dei distretti turistici (di cui all'art. 3, c. 4 e 5, D.L. n. 70/11) si intende favorevolmente concluso laddove

l'Amministrazione competente non comunichi al soggetto interessato l'eventuale provvedimento di diniego, entro il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento medesimo.

4. NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

Detassazione per incrementi di produttività (art. 22 c. 7 – art. 33 c. 12-14)

Viene prorogata per l'anno 2012 la detassazione per l'incremento di produttività del lavoro di cui al D.L. n. 93/08. Con D.P.C.M. verrà stabilito sia l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva che il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione. Pertanto le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, correlate a incrementi di produttività, di cui all'art. 26 D.L. n. 98/11 (conv. nella L. 15/07/11 n. 111), sono assoggettate a una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio contributivo per i lavoratori medesimi e il datore di lavoro.

Inoltre, per l'anno 2012, ciascuna Regione può disporre la deduzione dalla base imponibile Irap delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione a quanto previsto dai contratti in materia di produttività.

Credito di imposta per le assunzioni nel mezzogiorno (art. 22 comma 8)

Con decorrenza 1 gennaio 2012, per dare operatività al credito d'imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, come stabilito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 70/2011, con decreto di natura non regolamentare vengono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione interessata, nonché le disposizioni di attuazione del suddetto articolo da emanarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

Detassazione irpef per personale del comparto sicurezza (art. 33 comma 13)

Viene prorogata per l'anno 2012 la misura sperimentale consistente nella riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali spettanti per il personale impiegato nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito complessivo da lavoro dipendente (nell'anno di imposta 2011) non superiore a € 35.000.

Novità per l'apprendistato (art. 22 commi 1 e 2)

Per le imprese con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, in capo ai datori di lavoro è previsto uno sgravio contributivo integrale sui contributi maturati nei primi tre anni. A decorrere dal quarto anno l'aliquota si riduce al 10%. La disposizione trova applicazione per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.

Incentivi al lavoro femminile (art. 22 comma 3)

Con decorrenza 1° gennaio 2012, al fine di favorire l'occupazione femminile è previsto un incentivo economico per l'inserimento di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile è particolarmente basso. Tali aree saranno individuate con D.M. entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Limitatamente agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 saranno individuate entro il 31/1/2012.

Novità per il part-time (art. 22 comma 4)

Con decorrenza 1° gennaio 2012, le parti del contratto (non più i contratti collettivi), nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, possono concordare clausole flessibili o elastiche della prestazione lavorativa, riguardo, rispettivamente, la collocazione temporale e la variazione in aumento della durata della prestazione, nonché i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione. Se il datore di lavoro intende modificare la durata o la collocazione temporale della prestazione lavorativa, deve darne preavviso al prestatore di lavoro almeno 5 giorni prima. È sufficiente l'accordo delle parti, senza più la convalida della direzione provinciale del lavoro, per trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Aumento aliquote Inps gestione separata (art. 22 comma 1)

Con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive relative alla gestione separata Inps (L. 335/95) vengono aumentate per tutti i soggetti dell'1%.

5. MODIFICHE AL CODICE DI PROC. CIVILE RIGUARDANTI IL PROCESSO TRIBUTARIO

Riduzione del contenzioso (art. 26)

Con decorrenza 1° gennaio 2012, nei procedimenti davanti la Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima del 4 luglio 2009, e in quelli pendenti davanti la Corte di Appello da oltre due anni prima del 1/1/2012, la cancelleria avvisa le parti dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento. Se nessuna delle parti dichiara l'interesse alla trattazione entro sei mesi dalla ricezione dell'avviso, il collegio dichiara l'estinzione del giudizio.

Modifiche al contributo unificato (art. 28)

Con decorrenza 31 gennaio 2012 viene aumentato della metà il contributo unificato per i giudizi di impugnazione e raddoppiato quello per i processi dinanzi la Corte di Cassazione. Tale disposizione si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato, ovvero, se non è prevista la pubblicazione, depositato, successivamente al 1/1/2012.

È previsto il pagamento del contributo unificato per le parti, diversa da quella che per prima si costituisce in giudizio, quando modificano la domanda, propongono domanda riconvenzionale, o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo sulla base del valore della domanda proposta.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI